



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

SPECIALE N. 205 - 30 OTTOBRE 2026

Provvedimenti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

### Sommario

#### REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

##### **Determinazioni**

##### **Determinazione n. DPC025/319 del 29.09.2026**

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Massa D'Albe (AQ). Società proponente: P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. Autorizzazione all'esercizio provvisorio

##### **Determinazione n. DPC025/327 del 13.10.2026**

Metanodotto "Allacciamento Azienda Civeta (CH) di Cupello – PDR DN 100 (4") DP 75 bar ed opere connesse in Comune di Cupello (CH)". Società proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in Milano (MI). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

##### **Determinazione n. DPC025/334 del 21.10.2026**

A.R.E. n. 084. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT\_60803810. Potenziamento Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Casoli". Comune di Casoli (CH). Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022 e della L.R. 83/88.



DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO:** L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Massa D'Albe (AQ).  
Società proponente: P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l.  
**Autorizzazione all'esercizio provvisorio**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l'istanza trasmessa in data 01/08/2025, acquisita agli atti regionali in data 04/08/2025 con prot. n. 322515/25 e successivamente integrata in data 15/12/2025 con prot. n. 494581/25, con cui la Società P.R.S. Produzioni S.r.l. [in seguito: Società], con sede legale in 67051 Avezzano (AQ) - Zona Industriale - Via Edison snc, P.IVA 01236440663, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di un deposito industriale di oli minerali nel Comune di Massa D'Albe (AQ), in Strada Provinciale Palentina snc, fraz. Campo di Sotto, avente una capacità di stoccaggio complessiva di 142,00 m<sup>3</sup> e così costituito:

- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, fuori terra, ad asse verticale, dalla capacità nominale di 60 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di BITUME di petrolio;
- n. 1 serbatoio metallico a forma parallelepipedica, dalla capacità nominale di 40 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di BITUME di petrolio;
- n. 1 serbatoio metallico a forma parallelepipedica, dalla capacità nominale di 40 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di OLI COMBUSTIBILI DENSII A BTZ;
- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, parzialmente interrato, dalla capacità nominale di 2 m<sup>3</sup> per il contenimento di gasolio riscaldamento;

### **VISTI:**

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;

- il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n.239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l’art. 1 comma 56, lett. a);
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., recante “Norma in materia ambientale”;

**VISTE:**

- la Delibera della Giunta Regionale D’Abruzzo n.806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D’Abruzzo, n.171 del 15/03/2010;

**PRESO ATTO** che per il deposito in oggetto:

- è stata rilasciata dal Comune di Massa D’Albe l’Autorizzazione Paesaggistica prot. 3939 del 14/11/2020;
- è stato rilasciato dal Comune di Massa D’Albe il Permesso di Costruire a sanatoria n. 1556 del 16/11/2020;
- la porzione dell’area occupata dal deposito oli e dall’impianto di confezionamento del conglomerato bituminoso, come da Determinazione comunale n. 1981 del 24/06/2026, è stata oggetto di svincolo parziale dall’attività estrattiva di una cava autorizzata alla Ditta C.E.S.C.A. di Contestabile D. & C. S.a.s. e ceduta successivamente alla Società istante tramite comodato d’uso gratuito;
- è stata rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, l’Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi) – Pratica n. 23479 prot. 2944 del 19/07/2022;

**RICHIAMATA** l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata alla Società P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. dal SUAP del Comune di Massa D’Albe con Determinazione n. 34 del 28/05/2025 – REG. GEN. n. 82 del 28/05/2025;

**RICHIAMATA** la nota 278316/26 del 07/07/2026, che qui si intende integralmente riportata, con cui il Dirigente del Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/1990 s.m.i., invitando gli Enti e i Soggetti ivi indicati e individuando il Responsabile del procedimento nella persona del Dott. Giovanni Cantone, Responsabile dell’Ufficio Risorse Estrattive del Territorio;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della suddetta Conferenza di Servizi, come attestato nel relativo verbale datato 27/08/2026 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 338322/26 e che qui s’intende integralmente riportato;

**PRESO ATTO** che il suddetto verbale conclusivo è stato trasmesso in pari data agli Enti e Soggetti partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi Enti e Soggetti;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito o comunque contrarie al richiamato verbale;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto delle prescrizioni della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornite con nota prot. 0044666 e data 20/07/2026, acquisita agli atti regionali in pari data con Prot. n. 298508 nell'ambito della richiama Conferenza di Servizi, sono state recepite le disposizioni sulle modifiche/integrazioni del Codice NC (Nomenclatura Combinata europea) dei prodotti stoccati, con particolare riferimento al serbatoio ad asse verticale da 30 m<sup>3</sup> contenente emulsioni bituminose, in quanto soggette anch'esse all'imposta di consumo prevista dal D.Lgs 504/1995;

**PRESO ATTO**, pertanto, che la configurazione finale del deposito da autorizzare, a seguito di precisazioni e integrazioni della Società, avrà una capacità di stoccaggio complessiva di 172,00 m<sup>3</sup>, così come di seguito rappresentato:

- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, fuori terra, ad asse verticale, dalla capacità nominale di 60 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di BITUME di petrolio (NC 27132000);
- n. 1 serbatoio metallico a forma parallelepipedica, dalla capacità nominale di 40 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di BITUME di petrolio (NC 27132000);
- n. 1 serbatoio metallico a forma parallelepipedica, dalla capacità nominale di 40 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di OLI COMBUSTIBILI DENSII A BTZ (NC: 27101962, 27101966, 27101967);
- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, ad asse verticale, dalla capacità nominale di 30 m<sup>3</sup>, contenente EMULSIONI BITUMINOSE (NC 27150000);
- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, parzialmente interrato, dalla capacità nominale di 2 m<sup>3</sup> per il contenimento di gasolio riscaldamento (NC 27101943);

**VERIFICATO**, pertanto, che, dall'analisi della documentazione complessiva trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito, così come riconfigurato dalla Società, nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di poter procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito di oli minerali in oggetto, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

**VISTA** la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:**

- 1) di prendere atto** della conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 07/07/2026 di cui al Verbale Prot. n. 338322/26 del 27/08/2026, che qui s'intende integralmente

riportato, relativa al progetto di **Apertura di un deposito di oli minerali ad uso industriale** nel Comune di Massa D'Albe (AQ);

**2) di autorizzare** la Società P.R.S. Produzioni S.r.l., con sede legale in 67051 Avezzano (AQ) - Zona Industriale - Via Edison snc, P.IVA 01236440663, alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito industriale di oli minerali nel Comune di Massa D'Albe (AQ), in Strada Provinciale Palentina snc, fraz. Campo di Sotto, avente una capacità di stoccaggio complessiva di 172,00 m<sup>3</sup> e così costituito:

- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, fuori terra, ad asse verticale, dalla capacità nominale di 60 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di BITUME di petrolio (NC 27132000);
- n. 1 serbatoio metallico a forma parallelepipedica, dalla capacità nominale di 40 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di BITUME di petrolio (NC 27132000);
- n. 1 serbatoio metallico a forma parallelepipedica, dalla capacità nominale di 40 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di OLI COMBUSTIBILI DENSII A BTZ (NC: 27101962, 27101966, 27101967);
- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, ad asse verticale, di 30 m<sup>3</sup>, contenente EMULSIONI BITUMINOSE (NC 27150000);
- n. 1 serbatoio metallico cilindrico, parzialmente interrato, dalla capacità nominale di 2 m<sup>3</sup> per il contenimento di gasolio riscaldamento (NC 27101943);

**3) di rilasciare** la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;

**4) di prescrivere** alla Proponente Società P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. di:

- rispettare le prescrizioni di cui al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Prot. n. 338322/26 del 27/08/2026, che qui s'intende integralmente riportato;
- informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila, nonché ARPA Abruzzo e ASL, ogni qualvolta si verifichino sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
- mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;

**5) di precisare** che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli minerali presso i serbatoi in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;

**6) di dare atto** che:

- il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a

questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale [PagoPA Regione Abruzzo](#) selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "*Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l.*";

- nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;

7) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8) **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento a:

- Società proponente P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l.;
- Comune di Massa D'Albe (AQ);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila;
- ARPA Abruzzo;
- Provincia di L'Aquila;
- Azienda Sanitaria Locale n.1 – Avezzano Sulmona L'Aquila;

9) **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**L'Estensore**

*Fabiano Cilli*

*(Firmato elettronicamente)*

**Il Responsabile dell'Ufficio**

*Giovanni Cantone*

*(Firmato elettronicamente)*

**IL DIRIGENTE ad INTERIM**

**Avv. Nunzia Napolitano**

DIRIGENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
NUNZIA  
NAPOLITANO  
29.09.2026  
16:36:45  
GMT+02:00



REGIONE  
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Metanodotto “Allacciamento Azienda Civeta (CH) di Cupello – PDR DN 100 (4”) DP 75 bar ed opere connesse in Comune di Cupello (CH)”.**

Società proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in Milano (MI).

*Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.*

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **VISTI:**

- la L. n. 241/1990 s.m.i. concernente le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”*;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- il D.M. 17 aprile 2008 s.m.i., recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- la L.R. 7/2010 - *“Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- la L.R. n. 32/2015 - *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 che attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio di autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche non facenti parte della rete nazionale, funzioni oggi esercitate dal Servizio DPC025- Politica Energetica e Risorse del Territorio, ai sensi della L.R. n. 32/2015;

**PREMESSO** che:

- con istanza DI.SOR/LAV/PAV/Prot. 366 del 23/03/2026, trasmessa in data 07/04/2026 ed acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 0139380/26, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. (CF e P.IVA n. 10238291008) [in seguito: Proponente], con sede legale in Milano – via Vezza D’Oglio, 6, CAP 20139 ed uffici in Bari – Vico Capurso n. 3, CAP 70126, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, il progetto per la realizzazione dell’opera denominata **“Allacciamento Azienda Civeta (CH) di Cupello – PDR DN 100 (4”) DP 75 bar ed opere connesse in Comune di Cupello (CH)”**, ed ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 52 *quater* e 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;
- nella medesima istanza la Società proponente, che svolge attività di trasporto di gas naturale definita di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 164/2000, ha dichiarato che, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 77/2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con la L. n. 108/2021, ai sensi dell’art. 7 *bis*, comma 2 *bis* del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- l’opera si rende necessaria al fine di assicurare la fornitura di gas metano al cliente finale che ha fatto richiesta di allacciamento, non essendo possibile soddisfare tale richiesta a mezzo delle reti esistenti, così come dichiarato dal Proponente ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 164/2000;
- il progetto, che interesserà il territorio del Comune di Cupello (CH), prevede la realizzazione di una nuova condotta che avrà origine da una variante al punto di riconsegna (PDR) esistente denominato “Met. Var. Allacciamento LADURNER S.r.l. Cupello PDR DN 100 (4”) DP 75 bar – c.t. 9117243” e comprende le seguenti lavorazioni:
  - Rifacimento del PDR All. Ladurner S.r.l. (DN 100 (4”) – DP 70 bar);
  - Realizzazione del nuovo PDR All. Civeta di Cupello (DN 100 (4”) – DP 75 bar);

L’attuale impianto PIDA subirà una modifica in corrispondenza dell’accoppiamento flangiato, punto dal quale avrà origine la variante al PDR esistente; da quest’ultima, mediante l’inserimento di un pezzo a T, deriverà la nuova condotta.

All'interno dell'area impiantistica esistente saranno realizzati due nuovi impianti di tipo PIDA DN 100 (4"): uno dedicato al ricollegamento dell'utenza Ladurner, per garantirne il ripristino della funzionalità, e l'altro a servizio della nuova utenza CIVETA.

Dall'area impianti, la nuova condotta si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 45 metri attraversando fondi privati fino al terminale di progetto; lungo il tracciato è previsto l'attraversamento di una strada sterrata esistente, eseguito con scavo a cielo aperto e protezione mediante tubo di protezione in acciaio, assicurando contestualmente la viabilità alternativa per le utenze della zona.

Completato l'attraversamento, la condotta si svilupperà verso il punto individuato come sede del punto di riconsegna ove verrà installato il giunto terminale di tipo SE10.

**RILEVATO** che, come dichiarato dal Proponente:

- gli interventi in progetto risultano ricompresi tra le opere individuate nell'Attività 6 categoria B dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, ai sensi dell'Art. 3 del medesimo D.P.R., il progetto è soggetto alla preventiva valutazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, comando territorialmente competente;
- SNAM Rete Gas provvederà a presentare al medesimo Comando, prima della messa in esercizio dell'opera, la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 0256402/26 del 23/06/2026 con cui il Dirigente del Servizio DPC025- Politica Energetica e Risorse del Territorio:

- ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. e dell'art. 14 *bis* della L. n. 241/1990 s.m.i., invitando gli Enti e le Amministrazioni coinvolti a rendere, nell'ambito delle rispettive competenze, i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Giovanni Cantone, Responsabile dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio;

**PRESO ATTO** che, a seguito della trasmissione della richiama nota di indizione della Conferenza di Servizi del 23/06/2026:

- con nota prot. n. 0005044 del 07/07/2026 (acquisita al protocollo regionale con n. 0279159/26 in pari data), il Comune di Cupello ha formulato una richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori, inerenti in particolare agli aspetti di inquadramento urbanistico ed alla documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- in riscontro alla citata richiesta, la Società SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. DI.SOR/LAV/PAV/1073 del 25/08/2026 (acquisita al protocollo regionale con n. 0336975/26 del 26/08/2026), ha trasmesso i necessari approfondimenti ed elaborati tecnici integrativi (comprensivi della Relazione Geologica e sul Vincolo Idrogeologico, della Relazione Tecnica e della Relazione sulle Terre e Rocce da Scavo);
- il Comune di Cupello, acquisite le integrazioni come sopra formulate da SNAM Rete Gas, con la nota prot. n. 0007100 del 30/09/2026 (acquisita al protocollo regionale con n. 0384362/26 in pari data), ha trasmesso i propri pareri di competenza ed in particolare:

- in ordine alla conformità urbanistica, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente Piano Regolatore Esecutivo (PRE);
- in ordine al vincolo idrogeologico, l'allegata Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n. 372 del 30/09/2026, recante Autorizzazione per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico per i lavori di costruzione ed esercizio del metanodotto in oggetto;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i.:

- che la Società proponente (SNAM Rete Gas S.p.A.), nell'elaborato "02-SOR-384-EC" allegato all'istanza, ha esplicitamente dichiarato che l'intervento in oggetto risulta assoggettabile alla casistica degli interventi esclusi ed esenti dall'obbligo di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dei punti A.8 e A.15 dell'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con nota prot. n. 0007293 del 06/07/2026 (acquisita al prot. RA n. 0276586/26 in pari data), nel rendere il proprio parere favorevole in ordine alla sola Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ha espressamente "*preso atto che in base all'istruttoria regionale l'intervento in oggetto risulta assoggettabile alla casistica di interventi esclusi da Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi dei punti A.8 e A.15 dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017*";
- che il Comune di Cupello, con nota prot. n. 0007100 del 30/09/2026 (acquisita al prot. RA n. 0384362/26 in pari data), in ordine all'aspetto paesaggistico si è espressamente rimesso "*a quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e dalla relativa istruttoria regionale circa l'assoggettabilità dell'intervento proposto alla casistica degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.8 e A.15 dell'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31*";

**PRESO ATTO**, pertanto, delle dichiarazioni rese dal Proponente negli elaborati progettuali e dei pareri favorevoli della Soprintendenza ABAP e del Comune di Cupello sulla non assoggettabilità dell'opera all'Autorizzazione Paesaggistica;

**VERIFICATO**, infine, che, a seguito delle osservazioni trasmesse dall'Autorità Bacino Distrettuale Appennino Meridionale con nota n. 2026/24405 del 15/09/2026, è stato appurato che l'area in progetto non risulta essere interessata da perimetrazioni di pericolosità o rischio e che la medesima assenza di interferenze con le aree perimetrate dai Piani di Bacino è stata accertata dal Comune di Cupello con la richiamata Determinazione n. 372 del 30/09/2026;

**PRESO ATTO:**

- che il Responsabile del Procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della Conferenza di Servizi decisoria, come formalmente attestato nel relativo Verbale conclusivo prot. RA n. 0388273/26 del 02/10/2026, con il quale sono stati recepiti ed accolti i pareri, le autorizzazioni e le prescrizioni formulati dalle Amministrazioni partecipanti, dando atto che

gli stessi non comportano modifiche sostanziali alla decisione ed al progetto oggetto del procedimento autorizzatorio;

- che il medesimo Verbale conclusivo è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni ed Enti partecipanti, unitamente al corredo completo degli atti di assenso comunque denominati di rispettiva competenza, di seguito numerati ed elencati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ancorché esonerati dalla pubblicazione:
  - ARAP (Azienda Regionale Attività Produttive) – Parere di non interferenza, reso con nota Prot. n. 0SU/6420 del 24/06/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0259850/26 del 24/06/2026) - Allegato 01;
  - OPEN FIBER S.p.A. – Parere di non interferenza, reso con nota PEC del 25/06/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0261284/26 del 25/06/2026) - Allegato 02;
  - CONSORZIO DI BONIFICA SUD – VASTO – Parere favorevole con prescrizioni, reso con nota Prot. n. 2556 del 30/06/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0267348/26 del 30/06/2026) - Allegato 03);
  - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA – Parere favorevole ai fini della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), reso con nota Prot. n. 0007293 del 06/07/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0276586/26 del 06/07/2026) - Allegato 04;
  - FASTWEB S.p.A. – Parere di non interferenza, reso con nota PEC del 24/08/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0335028/26 del 24/08/2026) - Allegato 05;
  - S.A.S.I. S.p.A. – Parere favorevole, reso con nota Prot. n. 4094 del 25/08/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0336030/26 del 25/08/2026) - Allegato 06;
  - E-DISTRIBUZIONE S.p.A. – Parere favorevole con prescrizioni, reso con nota Prot. n. E-DIS-26/08/2026-1185321 del 26/08/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0337755/26 del 26/08/2026) - Allegato 07;
  - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CIVETA – Parere favorevole in ordine al Nulla Osta per aree e strade di competenza consortile, reso con nota Prot. n. 0003890 del 08/09/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0351476/26 del 08/09/2026) - Allegato 08;
  - FIBERCOP S.p.A. – Parere di non interferenza, reso con nota Prot. Ente n. 58369 del 21/09/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0368622/26 del 21/09/2026) - Allegato 09;
  - COMUNE DI CUPELLO:
    - Parere favorevole di conformità urbanistica, reso con nota Prot. n. 0007100 del 30/09/2026 (acquisita al Prot. RA n. 0384362/26 del 30/09/2026) - Allegato 10;
    - Determinazione n. 372 del 30/09/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica, recante Autorizzazione per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (acquisita al Prot. RA n. 0384362/26 del 30/09/2026) - Allegato 11;

- che nei richiamati atti di assenso e pareri sono contenute specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni che si intendono qui integralmente richiamate e confermate, costituendo vincolo d'obbligo per la Società proponente ai fini dell'esecuzione ed esercizio dell'opera;

**ACQUISITA** la nota DISOR/LAV/Pav/Prot. 1147 del 24/09/2026 (registrata al Prot. RA n. 0383204/26 del 30/09/2026) con cui la Società proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, la Dichiarazione Asseverata relativa all'assenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica per le tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'Art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i., la quale sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso di competenza del medesimo Ministero sul progetto in esame;

**VERIFICATO** che, con riferimento agli adempimenti di pubblicità del procedimento espropriativo, il Servizio regionale DPE015 – Genio Civile Pescara – Ufficio Espropri:

- ha provveduto, in data 18/06/2026, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione “Espropri”, della documentazione relativa all’avvio del procedimento espropriativo inerente l’intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 0249206/26 del 18/06/2026, ha trasmesso al Proponente le comunicazioni di avvio del procedimento ai fini della successiva notifica agli intestatari catastali delle aree interessate, da effettuarsi a cura del medesimo Proponente tramite raccomandata A/R;
- con nota Prot. 0385705/26 del 01/10/2026, ha trasmesso la “*Relazione procedimento espropriativo*”, con cui ha comunicato che, all'esito delle verifiche effettuate sul sistema documentale dell'Ente ed a seguito di quanto reso noto dal Proponente (con PEC prot. RA n. 0378650/26 del 28/09/2026), nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni personali non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati, evidenziando altresì il raggiungimento con i medesimi proprietari di un'intesa bonaria per la costituzione di servitù e attestando il regolare ed integrale espletamento delle attività partecipative previste dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui all’art. 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. ed all’art. 3, comma 3, della L.R. n. 7/2010 s.m.i. in materia di individuazione dell’Autorità espropriante nell’ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità;

**RITENUTO** di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 02/10/2026 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l’esercizio dell’opera denominata “*Allacciamento Azienda Civeta (CH) di Cupello – PDR DN 100 (4”) DP 75 bar ed opere connesse in Comune di Cupello (CH)*”, conformemente al progetto presentato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e alle prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e dai Soggetti chiamati ad esprimersi sull’opera, resi disponibili per la consultazione mediante il link riportato nel citato Verbale della Conferenza di Servizi;

**ATTESO** che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque

denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

**DATO ATTO** che, trattandosi di opera realizzata esclusivamente nel territorio del Comune di Cupello (CH), l'Autorità Espropriante competente per l'adozione degli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità è individuata nel medesimo Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 sexies, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. e dell'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. n. 7/2010 s.m.i.;

**RITENUTO** che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 s.m.i., recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura svolta ed attestata la legittimità del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 02/10/2026, il cui contenuto qui si intende integralmente trascritto;
- 2. di approvare** il progetto definitivo dell'opera denominata *“Allacciamento Azienda Civeta (CH) di Cupello – PDR DN 100 (4”) DP 75 bar ed opere connesse in Comune di Cupello (CH)”*, presentato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., in conformità agli elaborati progettuali allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nel rispetto di tutte le determinazioni, prescrizioni e condizioni espresse dalle Amministrazioni e dai Soggetti intervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi, come recepite nel Verbale conclusivo del 02/10/2026;
- 3. di precisare** che la documentazione progettuale di cui al punto 2, unitamente alle integrazioni istruttorie, ai pareri, agli atti di assenso ed alle relative prescrizioni, costituisce il quadro tecnico-giuridico di riferimento del presente provvedimento ed è depositata agli atti del Servizio regionale DPC025, rimanendo accessibile alle Amministrazioni ed ai Soggetti coinvolti attraverso i canali di condivisione telematica messi a disposizione nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- 4. di dare atto** che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- 5. di autorizzare**, ai sensi degli artt. 52 *quater*, comma 3 e 52 *sexies* del DPR 327/2001 s.m.i., la Società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Vezza d'Oglio n. 6, C.F.

e P.IVA 10238291008, alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto e delle opere connesse di cui al punto 2, nel rigoroso rispetto di tutte le determinazioni, condizioni, prescrizioni e raccomandazioni formulate nei pareri ed atti di assenso espressi dalle Amministrazioni e dai Soggetti coinvolti nel procedimento unico autorizzatorio di cui alla presente determinazione;

6. **di dare atto** che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura energetica di cui al punto 2 e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
7. **di demandare** al Comune di Cupello (CH), ai sensi dell'art. 52 *sexies*, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. e dell'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. n. 7/2010 s.m.i., l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla prosecuzione e conclusione del procedimento espropriativo, in qualità di Autorità Espropriante territorialmente competente per l'adozione di tutti gli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
8. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT)
9. **di fare obbligo** alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater*, comma 7 del DPR 327/2001 s.m.i., a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 2 del medesimo D.P.R.;
10. **di fissare** i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A.;
11. **di stabilire** che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A.;
12. **di precisare** che:
  - gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della procedura espropriativa, comprese le indennità spettanti agli aventi diritto e le spese connesse all'espletamento del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., restano integralmente a carico del soggetto promotore e beneficiario dell'asservimento, SNAM Rete Gas S.p.A.;
  - la Società SNAM Rete Gas S.p.A. assume la piena ed esclusiva responsabilità per i diritti dei terzi e per gli eventuali danni comunque derivanti dalla costruzione e

dall'esercizio delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi pretesa o ragione risarcitoria, ed è tenuta alla diretta risoluzione di eventuali interferenze tecniche che dovessero insorgere in fase di esecuzione dei lavori;

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento in materia di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, sorveglianza ed espropriazione nell'ambito delle infrastrutture lineari energetiche, si fa rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., della L.R. n. 7/2010 s.m.i., nonché alla pertinente normativa e regola tecnica di settore vigenti in materia di sicurezza del trasporto del gas naturale;

**13. di fare obbligo** alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;

**14. di trasmettere**, per i successivi adempimenti:

- alla Società proponente SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Cupello (CH), sia ai fini della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente, sia per l'esercizio delle funzioni di Autorità Espropriante relative al procedimento espropriativo di cui al punto 7;

**15. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**L'Estensore**

Luca Di Marino

*(Firmato elettronicamente)*

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Giovanni Cantone

*(Firmato elettronicamente)*

**IL DIRIGENTE ad interim**

**Avv. Nunzia Napolitano**



DIRIGENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
NAPOLITANO  
13.10.2026  
10:09:17  
GMT+02:00



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
*Ufficio Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 084

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.R.E. n. 084. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT\_60803810. Potenziamento Cabina Primaria 150/20 kV denominata “CP Casoli”. Comune di Casoli (CH). Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022 e della L.R. 83/88.

**Proponente:** E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

**P.IVA/C.F.:** 15844561009 - 05779711000

**Sede legale:** Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

**Sede impianto:** Comune di Casoli (CH)

**Tipologia** Potenziamento Cabina Primaria 150/20 kV denominata “CP Casoli”.  
**impiantistica:** Comune di Casoli (CH)



### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Repubblica:

- D.P.R. 36/63, recante “Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche”;
- D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;
- D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

**VISTA** la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

**VISTO** l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/92 che trasforma l'ENEL in società per azioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, che approva la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma del D.L. n. 333/1992, n. 333, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla L. 1643/62;

**PRESO ATTO** del cambio di denominazione di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

**VISTO** il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

**VISTE** le seguenti leggi regionali:

- L.R. 20 settembre 1988 n. 83, che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt, come modificata e integrata dalla L.R. 132/99;
- L.R. 72/98, che all'art. 62 ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;
- L.R. 32/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata e integrata dalla L.R. n. 50/2017 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, di controllo degli impianti termici e sui controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, assegna al Servizio regionale competente in materia di energia la titolarità dei procedimenti concernenti linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- D.G.R. 816/2020, che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione “Energia”,



anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

- D.G.R. 655/2021, di approvazione della modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;
- D.G.R. 149/2022, che aggiorna gli oneri istruttori introdotti con la richiamata L.R. 132/99, sulla base degli indici ISTAT, come previsto dall’art. 3 della L.R. 83/88;
- la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

**VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ai sensi del DM 20/10/2022 e della L.R. 83/88:

- presentata con 6 invii note prot. E-DIS-12/05/2026-0690547, E-DIS-12/05/2026-069410, E-DIS-12/05/2026-0690548, E-DIS-12/05/2026-0690549, E-DIS-12/05/2026-0690550 e E-DIS-12/05/2026-acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 0196228/26, 0196157/26, 0196230/26, 0196326/26, 0196331/26 e 0196335/26 del 12/05/2026;
- perfezionata con nota prot. E-DIS-03/07/2026-0951478, agli atti con prot. RA 0275348/26 del 06/07/2026, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0267419/26 del 30/06/2026;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza;

**PRESO ATTO**, altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l’avviso ai sensi dell’art. 3 L.R. 83/88:

- all’Albo pretorio del Comune di Casoli, pubblicazione n. 58/2026 dal 14/01/2026 al 29/01/2026;
- al BURA, pubblicazione sul bollettino speciale n. 16 del 30/01/2026;

**CONSIDERATO** che le opere oggetto dell’intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

**VISTO** il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, con particolare riferimento alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 delle linee guida approvate con il richiamato Decreto;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 0280560/26 del 08/07/2026 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

**PRESO ATTO** che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel relativo verbale prot. n. 0386437/26 del 01/10/2026;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;



**PRESO ATTO** che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0386437/26 del 01/10/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:

- SNAM Distretto Sud Orientale Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/Prot. n° 173 del 13/07/2026, non interferenza con impianti di proprietà (all. 01);
- Open Fiber S.p.A. prot. 0226185 del 15/07/2026, parere favorevole condizionato (all. 02);
- Infratel Italia S.p.A. prot. 0038228 del 15/07/2026, riscontro con procedura per analizzare tracciati infrastrutture - verifica preliminare non presenti interferenze (all. 03);
- Marina Militare - Comando Marittimo Interregionale Sud Taranto, prot. M\_D MARSUD RG26 n. 0028240 del 16/07/2025, non ravvisabili motivi ostativi (all. 04);
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti, prot. 9958 del 17/07/2026 e prot. 10144 del 21/07/2026, valutazione favorevole con prescrizioni (all. 05);
- Regione Abruzzo – Servizio Foreste e Parchi DPD021, prot. RA 0299842/26 del 21/07/2026, comunicazione che non si rilevano materie di competenza (all. 06);
- Provincia di Chieti – Settore 3, nota prot. 21526 del 07/08/2026, non competenza (all. 07);
- MIC - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Province di Chieti e Pescara prot. MIC\MIC\_SABAP-CH-PE\13/08/2026\0008901-P, riscontro con prescrizioni archeologiche (all. 08);
- Comune di Casoli – IV Settore – Urbanistica, prot. 13758 del 18/08/2026 parere favorevole (all. 09);
- Consorzio di Bonifica Centro, prot. 6562 del 19/08/2026, comunicazione non competenza (all. 10);
- ASL 2 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 2026/100603 del 07/09/2026, parere favorevole con prescrizioni (all. 11);
- Regione Abruzzo Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud DPD026, prot. RA 0358302/26 del 14/09/2026, comunicazione che non si rilevano materie di competenza (all. 12);

**DATO ATTO** che il proponente con nota E-DIS-20/07/2026-1035609, agli atti con prot. 0299152/26 del 20/07/2026, ha comunicato a Infratel Italia l'assenza di interferenze con le infrastrutture in fibra ottica presenti nell'area di riferimento, in esito alla richiamata comunicazione Infratel prot. 0038228 del 15/07/2026;

**DATO ATTO** che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento:

| N. | Ente       | Prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rif. All. |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | SNAM       | Divieto di esecuzione lavori entro la fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti senza preventiva autorizzazione SNAM.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01        |
| 2  | Open Fiber | Sopralluogo in sito per l'ubicazione preliminare sottoservizi rete BUI.<br>Non ostacolare accesso a pozzetti BUI e a manutenzione infrastrutture sotterranee (distanza interventi manutenzione non inferiore a 50 cm).<br>Comunicare eventuali danneggiamenti.<br>Concordare con preavviso 30gg dettagli risoluzione interferenze.<br>Richiedere a Open Fiber file kmz con evidenza interferenze. | 02        |



| N. | Ente          | Prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rif. All. |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3  | VVF di Chieti | Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e secondo i contenuti specificati nel parere rilasciato                                                                                                                                                                                                                           | 05        |
| 4  | SABAP CH-PE   | Obbligo di sospensione lavori per rinvenimenti di elementi di verosimile interesse archeologico (artt. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004) e avviso entro 24 ore a SABAP o Sindaco o Autorità PS competente per territorio, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, al fine di non incorrere nelle fattispecie previste dall'art. 733 CP.                                                                                                                                  | 08        |
| 5  | ASL 2         | Fase di cantiere: adottare idonee misure atte a contenere produzione e dispersione di polveri e, più in generale, a minimizzare inconvenienti di carattere igienico-sanitario e disagi per la popolazione residente nelle aree limitrofe derivante dall'esecuzione dei lavori.<br>Assicurare, sia durante la fase di cantiere sia durante l'esercizio, il mantenimento dell'area in condizioni tali da non determinare inconveniente igienico-sanitari per la popolazione circostante. | 11        |

**CONSIDERATO** che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

**CONSIDERATO** che le area interessata dall'intervento risulta già nella disponibilità del proponente e pertanto non è necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001;

**DATO ATTO**, con riguardo agli impatti acustici, che il proponente ha prodotto il documento "cp-csl-024\_00\_relazione tecnica dell'impatto acustico.pdf" la cui verifica, ai sensi della L. 447/1995, art. 6, è di competenza del Comune, così come il controllo sul rispetto delle norme e dei limiti di emissione acustica;

**DATO ATTO** che con riguardo agli impatti dovuti ai campi elettromagnetici:

- l'intervento interessa una cabina primaria esistente già dotata di recinzione perimetrale;
- negli elaborati tecnici "cp-csl-027\_00\_relazione tecnica impatto elettromagnetico (dpa).pdf" e "cp-csl-028\_00\_planimetria impatto elettromagnetico.pdf" le distanze di prima approssimazione (DPA) rilevate ricadono prevalentemente all'interno della recinzione della cabina primaria esistente;
- DPA e fascia di rispetto, per impatti dovuti ai campi elettromagnetici generati dalle cabine elettriche e stazioni primarie, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", par. 5.2 e segg., rientrano generalmente nei confini dell'area di pertinenza dell'impianto stesso;
- per le nuove linee elettriche, in base alle previsioni del medesimo D.M. 29/5/2008 le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dal tecnico incaricato al paragrafo 7 della relazione tecnica denominata "cp-csl-027\_00\_relazione tecnica impatto elettromagnetico (dpa).pdf":



- in relazione alle fasce di rispetto, le distanze di prima approssimazione sono  $\pm 14$  m per le apparecchiature in alta tensione (150 kV) e  $\pm 7$  m per le apparecchiature in media tensione (15 kV);
- le DPA calcolate fuoriescono dal perimetro dell'impianto per una piccola porzione in area verde;
- il professionista conclude che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione della Cabina Primaria "CP Casoli" rispetta la normativa vigente;

**RITENUTO** opportuno, sulla base degli elementi agli atti, che:

- il proponente provveda a segnalare in loco il confine delle DPA;
- il Comune di Casoli tenga conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricadente entro la DPA;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

**RITENUTO** pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 per l'intervento indicato in oggetto;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

POTENZIAMENTO CABINA PRIMARIA 150/20 kV DENOMINATA "CP CASOLI". COMUNE DI CASOLI (CH)



## Art. 2

1. Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.
2. Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
3. Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

## Art. 3

1. Il provvedimento comprende gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi autorizzati, come indicati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0386437/26 del 01/10/2026.
2. Il titolare deve rispettare le prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi impartite dagli enti e amministrazioni indicati, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, in cui è indicato anche il riferimento agli allegati al verbale conclusivo, fermi restando i contenuti delle determinazioni medesime, che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento.

| N. | Ente          | Prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rif. All. |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | SNAM          | Divieto di esecuzione lavori entro la fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti senza preventiva autorizzazione SNAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01        |
| 2  | Open Fiber    | Sopralluogo in sito per l'ubicazione preliminare sottoservizi rete BUI.<br>Non ostacolare accesso a pozzetti BUI e a manutenzione infrastrutture sotterranee (distanza interventi manutenzione non inferiore a 50 cm).<br>Comunicare eventuali danneggiamenti.<br>Concordare con preavviso 30gg dettagli risoluzione interferenze.<br>Richiedere a Open Fiber file kmz con evidenza interferenze.                                                                                      | 02        |
| 3  | VVF di Chieti | Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e secondo i contenuti specificati nel parere rilasciato                                                                                                                                                                                                                           | 05        |
| 4  | SABAP CH-PE   | Obbligo di sospensione lavori per rinvenimenti di elementi di verosimile interesse archeologico (artt. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004) e avviso entro 24 ore a SABAP o Sindaco o Autorità PS competente per territorio, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, al fine di non incorrere nelle fattispecie previste dall'art. 733 CP.                                                                                                                                  | 08        |
| 5  | ASL 2         | Fase di cantiere: adottare idonee misure atte a contenere produzione e dispersione di polveri e, più in generale, a minimizzare inconvenienti di carattere igienico-sanitario e disagi per la popolazione residente nelle aree limitrofe derivante dall'esecuzione dei lavori.<br>Assicurare, sia durante la fase di cantiere sia durante l'esercizio, il mantenimento dell'area in condizioni tali da non determinare inconveniente igienico-sanitari per la popolazione circostante. | 11        |

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.



Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

- a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.
- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.
- c) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.
- d) Provvedere a segnalare in loco il confine delle DPA.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. E' competenza del Comune di Casoli tenere conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricompresa nella DPA.

6. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **Art. 4**

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Casoli;
- ARPA Abruzzo;
- Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.



4. Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art. 13 della L.R. 83/88.

5. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

1. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

2. La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

#### **Art. 6**

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

2. La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

#### **Art. 7**

1. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

1. La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

3. Ogni intervento che comporti modifiche al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente, secondo le previsioni normative pertinenti in relazione all'intervento medesimo (D.M. 20/10/2022, D.G.R. 411/2023, L.R. 83/88).

4. La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

**Art. 9**

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.
2. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini di legge.
3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore  
ING. FRANCESCO FIORITTO  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
ING. ARMANDO LOMBARDI  
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio (ad interim)  
AVV. NUNZIA NAPOLITANO  
Atto firmato elettronicamente  
24.10.2026  
09:50:26  
GMT+02:00



## **Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.  
B.U.R.A.T

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)